

Sintesi Istruzioni e chiarimenti INPS

Disposizioni “Salvaprecari” – Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari

L'INPS con il Messaggio n. 23605 del 21/9 u.s., ha fornito le istruzioni operative – condivise con il Miur – per la gestione delle domande di disoccupazione con requisiti normali prodotte dal personale precario per l'anno scolastico 2010-2011, nonché ulteriori chiarimenti richiesti dalle proprie sedi periferiche.

Nel rinviare al testo completo della suddetta disposizione, si riportano, a seguire, gli aspetti salienti della stessa.

Anno scolastico 2009/10

Le domande dei lavoratori inseriti nelle graduatorie (elenchi scolastici prioritari) del D.M. n. 82/09 – personale titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell'a.s. 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell'a.s. 2009/10 – presentate entro il 31 dicembre 2009 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall'ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente.

Tali domande vanno gestite considerando la prestazione sospesa anziché cessata anche per riprese lavorative nel settore scolastico superiori a cinque giorni, con proroga del trattamento nei limiti della durata massima normativamente prevista e senza necessità di ottenere dal beneficiario la presentazione di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego o di osservare nuovamente il periodo di carenza.

Le domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari D.M. n. 100/09 – personale titolare, nell'a.s. 2008/09, di una supplenza di almeno centottanta giorni e personale educativo dei Convitti statali – presentate entro il 30 giugno

2010 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall'ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall'attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l'impiego competente.

Poichè, in data 2 settembre 2010 è stato sottoscritto l'addendum alla Convenzione del 5 agosto 2009 che estende al personale anzidetto le modalità di interscambio dati con il MIUR per la ricognizione dei potenziali beneficiari, sarà reso disponibile, a fini di controllo, l'elenco dei lavoratori interessati inseriti nelle graduatorie prioritarie relative all'a.s. 2009/10.

Per soggetti di cui ai D.M. n. 82/09 e n. 100/2009 che lamentino la erronea esclusione del proprio nominativo nell'elenco trasmesso dal Miur va riconosciuta la facoltà di certificare di propria iniziativa l'inserimento nelle graduatorie.

Inoltre, per i trattamenti in favore del personale precario della Scuola di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09 vanno osservate le particolari modalità di gestione anche oltre il termine delle attività didattiche dell'a.s. in corso (30 giugno 2010). Eventuali supplenze prorogano la durata della prestazione inizialmente concessa fino a concorrenza del periodo massimo indennizzabile, fermo restando il limite temporale del 31 agosto 2010; fino a tale data, non è configurabile una rinuncia alla prestazione in corso di godimento al fine di accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione con requisiti normali collegato alla cessazione dell'ultimo incarico.

Tali domande di prestazione vanno respinte essendo il trattamento già in corso di pagamento.

Anno scolastico 2010/11

Per le domande presentate nel corso dell'a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, le indicazioni, sono:

- si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto);

- per l'accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti;
- per la verifica dell'inserimento del richiedente negli elenchi prioritari relativi all'a.s. 2010/11, sulla base della Convenzione e del relativo addendum, il Miur trasmetterà ad Inps l'elenco dei potenziali beneficiari che sarà reso disponibile nella procedura di gestione;
- ove il lavoratore lamenti la erronea esclusione del proprio nominativo dall'elenco Miur, dovrà essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l'inserimento nelle graduatorie speciali.

Decorrenza

Per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09, se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l'attestazione presso il Centro per l'impiego, si considerano entrambi gli adempimenti soddisfatti al 1° luglio 2009. Se invece la domanda è presentata entro il 31 dicembre ma l'attestazione è successiva, la prestazione spetta ugualmente ma con decorrenza dall'iscrizione al Centro per l'impiego.

Nell'invitare a consultare il testo completo del suddetto messaggio si riportano, qui di seguito, i requisiti per aver diritto all'indennità di disoccupazione:

A) Disoccupazione ordinaria

- almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
- almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel 2010, per aver diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari, valgono anche i periodi di lavoro a progetto, fino a 13 settimane (art. 2, co. 131, legge Finanziaria 2010).

L'indennità viene corrisposta per 8 mesi, ma può durare fino a 12 mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.

L'indennità decorre:

- dall'8° giorno del licenziamento se la domanda è presentata entro i primi 7 giorni;
- dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

L'indennità è corrisposta nella seguente misura:

- ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, ed il 50% per il 7° e 8° mese;
- ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta il 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, il 50% per il 7° e 8° mese ed il 40% per i mesi successivi.

L'indennità non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente.

B) Disoccupazione con requisiti ridotti

- un'anzianità assicurativa da almeno 2 anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene richiesta l'indennità: ad esempio, per le indennità pagate nel 2010, il contributo deve essere accreditato entro la fine del 2007);
- almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate quali le indennità di malattia, maternità, ecc..

L'indennità viene corrisposta per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giornate.

La misura spettante è del 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e del 40% per i periodi successivi.

L'indennità non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente.

La domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.